



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Francesco Antonino CANCELLA Presidente f.f.

Gaspere RAPPA Giudice relatore

Raimondo NOCERINO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 93/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 50964 del registro di

Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1. **CROSETTA Rosario** (C.F. CRCRSR51B08D960H) nella qualità di

Sindaco *p.t.* del Comune di Gela, nato a Gela (CL) il 08/02/1951,

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Maria

Cusenza ed elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo

PEC: salvatoremaria.cusenza@avvocatitrapani.legalmail.it;

2. **VULLO Luciano** (C.F. VLLLCN43E25L609H), nella qualità di

Assessore *p.t.* del Comune di Gela, nato a Valledlunga Pratameno (CL)

il 25/05/1943, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.

Joseph Donegani presso il cui studio in Gela nella via Campochiaro n.

4 è elettivamente domiciliato con richiesta di invio di comunicazioni ai

seguenti indirizzi: joseph.donegani@legalmail.it; fax 0933.901347;

3. **MINARDI Rocco Aldo** (C.F. MNRRCL46P24D960C) nella qualità di

Assessore *p.t.* del Comune di Gela, nato a Gela il 24/09/1946,

rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Rita Minardi presso il cui studio legale, sito in Bologna nella via Guelfa n. 5, ha eletto domicilio in forza di procura speciale in atti, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al seguente indirizzo PEC: avv.valentinaritaminardi@ordineavvocatibopec.it;

4. **MICELI Giovanna Antonina** nella qualità di Assessore *p.t.* del Comune di Gela, nata a Palermo il 24/04/1960 e residente a Gela nella Piazza Trento n. 18;

5. **CAFÀ Paolo** nella qualità di Assessore *p.t.* del Comune di Gela, nato a Gela il 18/05/1960 ed ivi residente in via Mercurio n. 8;

6. **FAVA Giuseppe** nella qualità di Assessore *p.t.* del Comune di Gela, nato a Gela il 30/08/1963 ed ivi residente in viale Cortemaggiore n. 154;

7. **DONEGANI Michele Donato Giulio** (C.F. DNGMHL72E02D960J) nella qualità di assessore *p.t.* del Comune di Gela, nato a Gela il 02/05/1972, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Joseph Donegani presso il cui studio in Gela nella via Campochiaro n. 4 è elettivamente domiciliato con richiesta di invio di comunicazioni ai seguenti indirizzi: joseph.donegani@legalmail.it; fax 0933.901347;

8. **LIARDI Ugo Vittorio Aurelio** (C.F. LRDGUO41A15D960Q), nella qualità di dirigente *p.t.* del Settore Affari generali del Comune di Gela, nato a Gela il 15/01/1941, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Morreale (PEC: salvatore.morreale@legalmail.it);

9. **LIOTTA Antonina** (C.F. LTTNNN55A41G369Q) nella qualità di Segretario generale *p.t.* del Comune di Gela, nata a Paternò (CT) il

01/01/1955, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.

Salvatore Maria Cusenza, elettivamente domiciliata presso il seguente

indirizzo PEC: salvatoremaria.cusenza@avvocatitrapani.legalmail.it.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2025, il giudice relatore

Gaspere Rappa, il P.M. nella persona del SPG Marco Cavallaro, l'avv.

Bertolini Chiara in sostituzione degli avv.ti Donegani Joseph e Minardi

Valentina Rita per i convenuti Donegani, Vullo e Minardi e l'avv.

Salvatore Maria Cusenza per i convenuti Crocetta e Liotta.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 17 ottobre 2008, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio i convenuti in epigrafe nella qualità ivi indicata per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Gela, della somma complessiva di euro 6.090,00 da maggiorare di interessi e rivalutazione e da ripartire nella quota di euro 679,00 per ciascuno dei convenuti, oltre spese di giustizia in favore dello Stato.

I.a. Nell'atto di citazione era esposto quanto segue.

La Giunta del Comune di Gela, con delibera n. 439 del 14/12/2000, preso atto della circostanza che «l'impianto e la relativa gestione del Bar Tavola Calda all'interno del Palazzo Municipale è idea nuova oltre che essere servizio utile e di sicuro interesse per i lavoratori del Comune, che troverebbero in esso un punto di ristoro, comodo e di facile accesso» unanimemente deliberava di concedere in comodato

(gratuito) alla «Palazzo di Città Bar s.n.c. di Gaetano Piazza & C.»

un'area all'interno del Palazzo comunale sulla quale impiantare un Bar

Tavola Calda.

In data 26/4/2001 veniva sottoscritto l'accordo negoziale, il cui schema

era stato approvato dalla Giunta municipale con delibera n. 66 del

15/3/2001 secondo cui, fra l'altro, il Comune concedeva in comodato

gratuito a tempo indeterminato ma con facoltà di recesso *ad nutum* uno

spazio per l'installazione di un bar ad uso esclusivo dei dipendenti

comunali ed il comodatario, beneficiario dei risultati della gestione, si

accollava i costi di impianto.

La Giunta municipale, sollecitata dalle istanze del titolare del bar

tendenti ad ottenere una «integrazione al contratto di comodato a

causa delle spese eccessive sostenute per la conduzione dell'attività

commerciale a fronte di un utile netto insufficiente a garantire

un'accettabile percezione di reddito», preso atto della circostanza che

dalle scritture contabili relative agli esercizi 2002 e 2003 nonché dalla

dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2002 si evinceva che

l'utile di esercizio si attestava «su cifre reddituali piuttosto basse» e

considerato che:

- la sopravvenuta localizzazione di taluni uffici in altre sedi aveva

ridotto il bacino dei potenziali utenti;

- l'Amministrazione comunale «per ragioni di organizzazione, di

efficienza e di controllo sul personale» intendeva mantenere il servizio

di bar destinato ai dipendenti comunali;

- il servizio offerto dal bar ristoro «oltre a soddisfare un'esigenza del

personale per la pausa-caffè, si rivela(va) utile ed opportuno in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, manifestazioni, tavole rotonde, convegni, conferenze di servizi» svolti all'interno del Palazzo Municipale;

con deliberazione 470 del 30/12/2003, assunta, su pertinente proposta del dirigente del Settore Affari generali, dott. Ugo Liardi, con il voto favorevole del Sindaco Crocetta e degli Assessori Vullo, Minardi Miceli, Cafà, Fava e Donegani, deliberava talune modifiche da apportare al contratto di comodato.

In particolare, veniva accordata al gestore del Bar «una integrazione alle spese gestionali (...) pari ad € 2.000,00» mensili, veniva integrata la clausola relativa all'orario di apertura prevedendo l'impegno del gestore ad erogare il servizio anche oltre gli orari ed i giorni originariamente concordati, previa comunicazione da parte degli organi Istituzionali del Comune e veniva previsto l'impegno del gestore a praticare su tutte le consumazioni ed i prodotti da asporto una riduzione del 20% rispetto ai prezzi di listino all'epoca praticati.

Il gestore del Bar nelle date del 16 gennaio 2004, del 20 febbraio 2004 e del 1° marzo 2004 emetteva fatture di euro 2.000,00 ciascuna, a fronte delle quali venivano emessi mandati di pagamento, rispettivamente, nelle date del 9 febbraio 2004, del 19 febbraio 2004 e del 9 marzo 2004.

Il Collegio dei revisori del Comune, ravvisando gravi irregolarità in relazione alla suddetta delibera di G.M. 470/2003, in data 26/3/2004, chiedeva chiarimenti.

La Giunta Municipale del Comune di Gela, con delibera n. 138 del 12

giugno 2004, previa rituale comunicazione di avvio del procedimento,

annullava in autotutela la delibera di Giunta n. 470/del 30/12/2003

sulla base dei seguenti elementi:

a) «illegittimità originaria dell'atto: stante che l'originario contratto di

comodato prevedeva la completa gratuità per l'Amministrazione

comunale a fronte del servizio reso in favore dei dipendenti;

b) interesse pubblico concreto ed attuale: posto che si ravvisa un

discredito dell'immagine di correttezza dell'Amministrazione,

oltreché ad interrompere un esborso non legittimo di pubblico denaro;

c) assenza di posizioni consolidate a favore del destinatario dell'atto

dal momento che dall'emanazione dell'atto di Giunta Municipale è

decorso un breve lasso di tempo».

A seguito della delibera n. 138/2004, il Dirigente del Settore affari

generali, con nota prot. n. 4517 del 22 giugno 2004, procedeva alla

richiesta di restituzione della somma di € 6.090,00 al titolare della ditta

esercente l'attività di ristoro.

L'Amministrazione comunale, con atto di citazione notificato in data

27 settembre 2004, conveniva in giudizio la suddetta Società esercente

l'attività di ristorazione, chiedendo la restituzione della somma

liquidata in esecuzione della delibera n. 470/2003.

I.b. La Procura Regionale presso questa Sezione, dopo il rituale invito

a dedurre ed ottenuta con ordinanza 9/2008 del 12/6/2008 la proroga

del termine per l'emissione dell'atto di citazione, dopo aver acquisito

copia della sentenza n. 365/2008 con la quale il Tribunale di Gela aveva

rigettato la domanda di ripetizione di indebito proposta dal Comune

di Gela nei confronti del gestore del bar all'interno del Palazzo municipale, conveniva in giudizio il Sindaco (Crocetta), i componenti della Giunta municipale (Vullo, Minardi Miceli, Cafà Fava e Donegani), il Segretario generale (Liotta) ed il Dirigente del Settore Affari generali (Liardi), per il ristoro del danno erariale quantificato in € 6.090,00, corrispondente ai ratei pagati dall'Amministrazione fino alla revoca della deliberazione n. 470/2003.

Più in dettaglio, l'Organo requirente assumeva che la delibera sulla base della quale era stato elargito il contributo alle spese di gestione era stata adottata in assenza di qualsiasi interesse generale e particolare per l'Amministrazione stessa o per la collettività amministrata, atteso che l'integrazione deliberata dalla Giunta era sostanzialmente finalizzata esclusivamente ad un beneficio economico a favore della società titolare della licenza di esercizio di somministrazione e dei dipendenti comunali, i quali avrebbero potuto conseguire una riduzione dei prezzi praticati dal gestore in relazione alla partecipazione dell'Amministrazione ai costi di gestione del bar.

In definitiva, il P.M. riteneva che con la contestata delibera fosse stato perseguito esclusivamente l'interesse personale del privato esercente l'attività di gestione del bar e quello dei dipendenti comunali che utilizzavano i servizi all'interno della sede dell'Ufficio con il conseguente profilo di danno erariale costituito dai ratei mensili corrisposti dall'Amministrazione a titolo di integrazione delle spese.

Tale danno veniva imputato ai componenti la Giunta municipale che avevano adottato la delibera poi riconosciuta illegittima nonché al

Segretario generale dell'Ente per non aver evidenziato i profili di illegittimità della delibera n. 470/2003 ed al dirigente dell'unità organizzativa che aveva formulato la relativa proposta illegittima di deliberazione.

Le condotte erano ritenute dalla Procura procedente ascrivibili a titolo di colpa grave attesa la palese e agevole constatazione che il provvedimento non mirava alla cura di un interesse pubblico.

Il P.M., ritenendo omogenei gli apporti causali dei convenuti, ne chiedeva la condanna per quote di identico ammontare.

II. In data 12/3/2009 si costituiva il convenuto Liardi con l'assistenza dell'avv. Salvatore Morreale, chiedendo, in via preliminare, la sospensione del processo, in attesa della definizione del giudizio civile pendente in sede di appello.

Nel merito deduceva l'assenza del danno erariale e circostanze ostative alla configurabilità della responsabilità amministrativa in capo al dirigente proponente la deliberazione poi assunta dalla Giunta.

In subordine, invocava l'esercizio del potere riduttivo.

III. In data 1/4/2009, si costituivano, con distinte memorie, dal contenuto in larga misura omogeneo, il Sindaco *p.t.* (Crocetta Rosario) ed il Segretario generale *p.t.* (Liotta Antonina) del Comune, con l'assistenza dell'avv. Salvatore Maria Cusenza.

Entrambi eccepivano l'improcedibilità del giudizio per mancanza di attualità e certezza del danno, attesa la pendenza del giudizio civile ritenuto pregiudiziale.

Nel merito, contestavano la configurabilità della responsabilità

amministrativa nei loro confronti (sebbene con sfumature diverse in ragione della diversità dei ruoli) rilevando che la delibera 470/2003 era un antefatto che tuttavia non aveva costituito la causa dell'esborso. Si dovevano, inoltre, della mancata indicazione della *causa petendi*. Infine, auspicavano l'esercizio del potere riduttivo e, in estremo subordine, la sospensione del processo in attesa della conclusione del giudizio civile per il quale era fissata l'udienza innanzi alla Corte d'Appello in data 13/10/2009.

IV. Il giudizio veniva discusso nell'udienza pubblica del 2 aprile 2009 e, all'esito della relativa camera di consiglio, con ordinanza n. 95/2009 del 15/04/2009, questa Sezione in diversa composizione disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pendenza del giudizio civile di secondo grado azionato dal Comune di Gela per la restituzione del pagamento indebito. Veniva disposta, quindi, la sospensione del giudizio in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo pendente innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, onerando il Pubblico Ministero dell'eventuale riassunzione.

V. In data 22 ottobre 2024 la Procura regionale depositava istanza ai sensi dell'art. 107 c.g.c. per la "prosecuzione del giudizio sospeso, anche ai fini della dichiarazione di estinzione", rappresentando che il procedimento civile era stato definito con l'allegata sentenza n. 107/2015 del 20/05/2015 della Corte d'Appello di Caltanissetta-Sezione civile, passata in giudicato il 20/06/2016, la quale aveva rigettato l'appello del Comune confermando la sentenza di primo

grado.

VI. La Presidente della Sezione fissava l'udienza di prosecuzione per il 19 marzo 2025, assegnando a tutto il giorno 27 febbraio 2025 il termine utile alle parti per il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

VII. In data 6 febbraio 2025 l'avv. Salvatore Maria Cusenza depositava due memorie difensive di identico contenuto in rappresentanza dei convenuti Crocetta e Liotta in cui, richiamando l'atto di riassunzione, era dedotto che non sussistevano "dubbi della consapevolezza dell'Ufficio del Pubblico Ministero Contabile e della Corte che per il procedimento - nella sede e fase deliberante - debba dichiararsi l'estinzione".

In ogni caso in via pregiudiziale veniva chiesto di dichiarare il procedimento estinto per la mancata formulazione dell'istanza di fissazione dell'udienza in prosecuzione del giudizio nel rispetto del termine trimestrale stabilito dall'art. 107 c.g.c. e per gli effetti processuali di cui all'art. 111, co. 4 del c.g.c. stante che la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta era passata in giudicato il 20 giugno 2016.

Tale richiesta era formulata anche in ossequio alla "ragionevole durata del processo" e al rispetto delle presupposte "esigenze di economia processuale", che non consentono di trasformare l'istituto della sospensione, quale effetto della pregiudizialità-dipendenza, nella lesione del principio di ordine costituzionale della ragionevole durata del processo, essendo stato previsto a tutela di tale valore un preciso e

perentorio sbarramento temporale e la rilevabilità della violazione

d'ufficio in capo al Giudice.

Nell'eventualità che la Corte non ritenesse pregiudizialmente di dichiarare l'estinzione del procedimento, si insisteva nell'accoglimento dei motivi e delle domande esposte, in via graduata, nella comparsa di costituzione in atti, con riserva di ulteriormente argomentare alla pubblica udienza del 19 marzo 2025.

VIII. In data 28 febbraio 2025 l'avv. Valentina Rita Minardi depositava una memoria difensiva per il convenuto Minardi in cui premetteva che quest'ultimo era domiciliato in Bologna.

La difesa deduceva che il sig. Minardi non aveva alcuna contezza né del procedimento civile pregiudicante né del presente procedimento, che era stato sospeso, di cui avrebbe avuta la conoscenza per la prima volta sulla base di quanto brevemente riassunto nel decreto di fissazione dell'udienza in questione, evidenziando che dagli atti notificati non risultavano indicati l'oggetto e la causa del processo né le contestazioni ed il ruolo assunto dallo stesso, in ciò risultando pregiudicato il diritto di difesa e all'equo contraddittorio.

In diritto era eccepita in primo luogo l'inammissibilità della citazione per tardività in quanto depositata oltre il termine perentorio di cui all'art. 107 c.g.c. di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, citando sul punto giurisprudenza contabile della locale Sezione di appello.

In secondo luogo, era eccepita l'invalidità della citazione per assenza

del *petitum* e della *causa petendi*, nonché per mancata indicazione di una notizia di danno specifica e concreta e del ruolo processuale.

In terzo luogo, veniva dedotta l'inammissibilità o il rigetto della citazione nei confronti del sig. Minardi Rocco Aldo.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- in via preliminare rigettare la domanda poiché inammissibile, improcedibile ed improponibile nonché infondata in fatto e diritto per i motivi esposti e per l'effetto dichiarare l'estinzione del processo;

- dichiarare inammissibile e rigettare la domanda per decorso dei termini di prosecuzione del processo e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione;

- dichiarare inammissibile e rigettare la domanda di comparizione del sig. Minardi Rocco Aldo in quanto nulla e/o annullabile e/o invalida, e per l'effetto dichiarare l'estinzione del processo nei confronti del medesimo;

- in via principale dichiarare improcedibile e rigettare la domanda di comparizione ed ogni altra eventuale domanda nel rito e merito, per irritalità della citazione, ovvero in quanto ogni domanda risulti invalida ed infondata in fatto e in diritto per quanto esposto in narrativa, e per l'effetto dichiarare l'estinzione del processo nei confronti del medesimo;

- in via subordinata concedere e autorizzare il sig. Minardi Rocco Aldo all'accesso al fascicolo cartaceo del processo, prima sospeso, tramite trasmissione telematica ed un congruo termine per la difesa;

- con vittoria di spese, competenze e onorari.

IX. In data 18 marzo 2025 i convenuti Donegani e Gullo con il patrocinio dell'avv. Joseph Donegani trasmettevano memoria difensiva di costituzione in giudizio formulando le seguenti conclusioni:

1. rigettare la domanda, non sussistendo i presupposti di legge per l'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile;
2. dichiarare l'estinzione del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per decorso del termine di cui all'art. 107 c.g.c.;
3. in via subordinata, valutate le singole responsabilità, porre a carico la parte del danno accertato nei limiti della quota di responsabilità di ciascuno di essi.

X. All'udienza del 19 marzo 2025 il Pubblico ministero chiedeva l'estinzione del giudizio e gli avvocati presenti si associavano a tale richiesta rinviando per il resto agli atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va dichiarata, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia dei convenuti Miceli Giovanna Antonina, Cafà Paolo e Fava Giuseppe i quali, pur essendo stati destinatari di rituale notifica dell'atto di citazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza e dell'atto di prosecuzione del giudizio, non si sono costituiti.

2. Nella fattispecie viene in rilievo la disciplina in materia di "Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso" (art. 107 c.g.c.) e di "estinzione del processo" (art. 111 c.g.c.), essendo tale normativa

codicistica applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 2, comma

1, dell'allegato 3 del c.g.c. recante "Norme transitorie e finali".

In particolare, l'art. 107 c.g.c. al comma 1 dispone che: "... se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione".

Inoltre, l'art. 111 c.g.c. al comma 1 dispone che: "il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo" e al comma 4 prevede che: "L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza".

Richiamata la disciplina applicabile alla causa, il Collegio rileva, come prospettato dai convenuti costituiti, la tardività dell'istanza di prosecuzione del giudizio sospeso, depositata dal P.M. ben oltre i tre mesi sia dal passaggio in giudicato della sentenza, che ha definito la causa ritenuta pregiudicante (20.06.2016), sia dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione; va peraltro considerato che il fascicolo telematico su GiuDiCo riporta l'annotazione di "archiviazione" del fascicolo in data 20.04.2017 e ciò rende verosimile che a quella data la Procura regionale fosse già a conoscenza della

sentenza n. 107/2015 del 20.05.2015 di definizione del giudizio civile di secondo grado, la cui pendenza aveva portato alla sospensione dell'odierno giudizio con ordinanza n. 95/2009.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono e della richiesta concorde delle parti avanzata nel corso dell'udienza di discussione, il Collegio ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 107, comma 1, e 111 del c.g.c.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, perché ai sensi dell'art. 111, comma 8, del c.g.c. "Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente f.f.

Gaspere Rappa

Francesco Antonino Cancilla

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 marzo 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente